

N. 61

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2006 di contributi in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 dicembre 2006)



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 17452/6/UFF.VI
Diritti Civili e Sociali

RELAZIONE

La legge 20 febbraio 2006 n.92 ha reintrodotta contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate da questo Ministero, nonché dal Ministero della Difesa, in ragione del sostegno alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle medesime.

La legge citata richiama la precedente normativa sia per le modalità di riparto dei contributi (art. 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n.549 che prevede un decreto del Ministro competente, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari), sia per l'individuazione delle associazioni beneficiarie (legge 31 gennaio 1994, n. 93), ma non specifica i criteri per il riparto delle risorse nell'ambito dello stanziamento assegnato a ciascun Ministero.

A tale ultimo proposito si evidenzia che nel corso della stessa seduta nella quale ha avuto luogo l'approvazione della richiamata legge n.92/2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno, il cui testo si allega, con il quale si è impegnato ad assumere come criteri della ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni - con particolare riguardo a quelle assistenziali e il numero degli iscritti - attribuendo priorità agli enti per i quali il contributo statale sia l'unico o il prevalente. Nella stessa sede, il Governo si è impegnato ad attenersi "alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n.93/1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risulti incoerente con i predetti criteri generali".

Tanto premesso, a seguito delle istanze di contributo presentate dall'Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti (A.N.E.D.), dall'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (A.N.P.P.I.A.) e dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (A.N.V.C.G.) è stato predisposto lo schema di decreto per il riparto delle risorse, sul quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha già espresso il proprio favorevole avviso, ai fini del successivo concerto.

Roma, 14 novembre 2006



Il Ministro dell'Interno

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 1, commi 40-44 della legge del 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, con il quale si dispone che i contributi a carico del bilancio dello Stato a favore di enti ed organismi meritevoli del sostegno pubblico, di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, vengano iscritti in un capitolo di spesa unico dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del competente Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO l'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92, in base al quale il Ministero dell'Interno per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, deve provvedere al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche, di cui alla legge del 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, mediante ripartizione, con proprio decreto, di contributi per un importo complessivo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila) annui;

CONSIDERATO che l'ordine del giorno dell'8 febbraio 2006 della IV Commissione della Camera dei Deputati, richiama criteri di ripartizione per i contributi da erogare alle associazioni combattentistiche per il triennio 2006-2008;

VISTE le istanze relative alla richiesta di contributo ai sensi della citata legge del 20 febbraio 2006, n. 92 dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (A.N.P.P.I.A.) del 28 maggio 2006, dell'Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti (A.N.E.D.) del 24 febbraio 2006 e dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (A.N.V.C.G.) del 2 maggio 2006;

CONSIDERATO che l'erogazione dei contributi in argomento grava sul capitolo 2960, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Contributi ad enti ed altri organismi" appartenente al Centro di Responsabilità Amministrativa CR6 "Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie" con una dotazione finanziaria pari a euro 400.000 (quattrocentomila);

VISTO le note della I Commissione della Camera dei Deputati e della I Commissione del Senato datate rispettivamente e ;



Il Ministro dell'Interno

DECRETA

Art. 1

Il sostegno finanziario da parte del Ministero dell'Interno a favore delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge del 31 Gennaio 1994 n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, previsto dalla legge del 20 febbraio 2006 n. 92 nella misura complessiva di Euro 400.000, (quattrocentomila) per l'anno 2006, è ripartito tra le Associazioni di seguito indicate nella misura a fianco di ciascuno riportata:

Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti	Euro 40.000,00
Ass.ne Naz.le Perseguitati Politici Italiani Antifascisti	Euro 48.000,00
Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra	Euro 312.000,00

Art. 2

L'erogazione dei contributi in argomento pari a Euro 400.000,00, graverà a carico del capitolo 2960, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.1.2.1 "Contributi ad enti ed altri organismi" appartenente al Centro di Responsabilità CR6 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente Organo di controllo.

Roma, li

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE



Ministero dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO

MINISTERO INTERNO ARCHIVIO - CAB.
14 NOV. 2006
17452/6
2006-14289



Prot. n. 23810

Roma, 13 NOV. 2006



AL MINISTERO DELL'INTERNO
Gabinetto del Ministro

ROMA

e, p.c.: AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - economia

SEDE

Oggetto: Legge 20 febbraio 2006, n. 92 recante "Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche". Decreto di riparto.

Si fa riferimento alla nota prot.n. 17452/6/UFF.VI del 4 ottobre 2006 con la quale codesto Ministero ha trasmesso, per il preventivo parere, lo schema di decreto indicato in oggetto al fine del successivo concerto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Al riguardo, si comunica, su conforme avviso del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento in questione.

Il Capo di Gabinetto

ALLEGATO

Concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche. (C. 6277, approvato dal Senato, e abb.).

ORDINE DEL GIORNO

La IV Commissione,
premessò che:

l'articolo 1, commi 40-44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, ha delegato la materia dei contributi a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti ed organismi meritevoli del sostegno pubblico, prevedendo che tali contributi fossero iscritti in un capitolo di spesa unico dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e attribuendone il riparto ad un decreto annuale del ministro competente, di concerto con il ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

gli enti beneficiati sono elencati nella tabella A, allegata alla citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, in modo generico, lasciando una notevole discrezionalità ai ministeri interessati;

la proposta di legge C. 6277, nel concedere contributi statali alle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da un lato, si limita a stabilire che la ripartizione dei citati contributi avvenga con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e, dall'altro lato, richiama la legge 31 gennaio 1994, n. 93, ai soli fini della individuazione delle associazioni beneficiarie, senza pertanto specificare i criteri di riparto dei contributi complessivamente assegnati;

considerato che:

risulta quindi necessario stabilire precisi criteri per il riparto dei contributi destinati dalla citata proposta di legge alle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e, in generale, per tutti gli enti che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 40-44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

ritenuto che:

nella ripartizione dei predetti contributi si debbano assumere come criteri generali, in primo luogo, le finalità sociali delle associazioni beneficiarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali e, in secondo luogo, il numero degli iscritti alle associazioni medesime, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente;

la legge 31 gennaio 1994, n. 93, richiamata dalla proposta di legge C. 6277, prevede alla tabella A, una precisa ripartizione dei contributi alle associazioni combattentistiche per il triennio 1995-1997;

la proporzione di riparto risultante dalla citata tabella A, rappresenta un adeguato punto di riferimento per procedere alla ripartizione dei contributi assegnati dalla presente proposta di legge per il triennio 2006-2008,

impegna il Governo:

ad assumere come criteri generali nella ripartizione dei contributi di cui

all'articolo 1, commi 40-44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in primo luogo, le finalità sociali

delle associazioni, con particolare riguardo a quelle assistenziali e, in secondo luogo, il numero iscritti, attribuendo priorità agli enti per i quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente;

ad attenersi nella ripartizione dei contributi assegnati dalla proposta di legge C. 6277 alle associazioni combattentistiche, alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, salvo il caso in cui la citata proporzione risulti incoerente con i predetti criteri generali;

a garantire comunque alle associazioni d'arma non beneficiarie dal presente provvedimento contributi atti a consentire lo svolgimento della loro attività istituzionale.

0/6277/IV/1 Cossiga.